

Panoramica sui contratti collettivi di lavoro (CCL) delle sezioni UPSA

- Regolamenti CCL

Edizione n. 47 / Autunno 2024

Indice

1. Prefazione	2
1.1 Generalità	2
1.2 Abbreviazioni utilizzate.....	2
2. Contratto collettivo di lavoro	3
2.1 CCL attualmente validi e/o disdettati	3
2.2 Conferimento del carattere obbligatorio generale ai CCL delle singole sezioni.....	3
2.3 Contratti di affiliazione con imprese o lavoratori	4
3. Condizioni di lavoro secondo il CCL	6
3.1 Orario di lavoro massimo (in ore)	6
3.2 Regolamentazione delle ferie	6
3.3 Giorni festivi	7
3.4 Pagamento di una 13 ^a mensilità	8
3.5 Contributi di solidarietà.....	10

1. Prefazione

1.1 Generalità

La 47^a edizione della “Panoramica sui contratti collettivi di lavoro (CCL) delle sezioni UPSA” (**edizione autunno 2024**) si basa sulla delibera della conferenza dei presidenti del 15 marzo 1978, così come sulle delibere supplementari del Comitato centrale del 21 dicembre 1983 e del 21 febbraio 1990. I dati che seguono poggiano sui risultati di un’indagine svolta dall’UPSA presso le sue sezioni il 15 agosto 2024.

La base di tutti i contratti collettivi di lavoro regionali continua a essere la **Convenzione nazionale per il settore dell’automobile del 9 dicembre 1980**.

1.2 Abbreviazioni utilizzate


AG	Argovia
BE	Berna
BL/BS	Basilea Campagna/Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
NE	Neuchâtel
SG/A/FL	San Gallo/Appenzello/Principato del Liechtenstein
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo
ZS	Svizzera centrale

ad es.	ad esempio
AE	Anno d’età
Art.	Articolo
AS	Anno di servizio
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
ca.	circa
CCL	Contratto collettivo di lavoro
n.r.	nessuna risposta
UPSA	Unione professionale svizzera dell’automobile

2. Contratto collettivo di lavoro


2.1 CCL attualmente validi e/o disdettati

Nell'autunno 2024 era in vigore un CCL nella sua sezione?




2.2 Conferimento del carattere obbligatorio generale ai CCL delle singole sezioni

Se la sua sezione ha un CCL, questo è **obbligatorio per tutti**? (Un CCL obbligatorio per tutti deve essere autorizzato dalle autorità cantonali competenti; solo in questo caso è ritenuto sostanzialmente valido per tutte le autofficine incluse nel bacino di una sezione, indipendentemente da fatto che siano o meno iscritte all'UPSA).



2.3 Contratti di affiliazione con imprese o lavoratori

Esistono **contratti di affiliazione** con imprese o con lavoratori di simili imprese che non sono soggetti a nessuna sezione, ma che si sottopongono volontariamente al CCL di una sezione?



3. Condizioni di lavoro secondo il CCL

3.1 Orario di lavoro massimo (in ore)

Sezione	Personale d'officina	Personale delle stazioni di rifornimento	Sezione	Personale d'officina	Personale delle stazioni di rifornimento
AG	42	42	TI	41.5	47
BL/BS	41	45	UR	42.5	42.5
GE	41	41	VD	42	48
JU	42	42	VS	42.5	42.5
NE	42.5	42.5	ZG	42	42
SG/A/FL	42	-	ZH	42	-
TG	42	-	ZS	41.5	-


3.2 Regolamentazione delle ferie

Sezione	Articolo CCL	Numero di giorni di ferie	Anni di età e di servizio
AG	Art. 21	25 23 28	Sino al 20° AE Dal 21° AE Dal 51° AE
BL/BS	Art. 11 e aggiunta al CCL del 1° gennaio 2023	25 30	Sino al termine del 50° AE Dal 60° AE
GE	Art. 13	30 25 25	Apprendista 1° AS Apprendista 2° AS Collaboratore
JU	Art. 33	30 25 30	Sino al termine del 20° AE Dal 21° AE sino al 50° AE Dal 50° AE
NE	Accordo integrativo del 30 ottobre 2013	25 20 22 23 28	Sino al termine del 20° AE Dal 21° AE 2 giorni in più dal termine del 50° AE e 10° AS 3 giorni in più dal termine del 55° AE e 10° AS 5 giorni in più dal termine del 60° AE e 10° AS
SG/A/FL	Art. 9	25 22 28 30	Sino al termine del 20° AE Dal 21° AE Dal 50° AE Dal 60° AE e 5° AS
TG	Cfr. SG/A/FL	Cfr. SG/A/FL	Cfr. SG/A/FL
TI	Art. 23	25 22 25	Sino al termine del 20° AE Dal 21° AE Dal 51° AE
UR	Art. 19	25 20 25 30	Sino al termine del 20° AE Dal 21° AE Dal 50° AE Dal 60° AE e 8° AS
VD	Art. 32	25 30	Sino al 60 AE Dal 60° AE
VS	Art. 2 dell'allegato	28 23 28	Sino al 20° AE Dal 1° gennaio successivo al 20° compleanno Dal 1° gennaio successivo al 50° compleanno
ZG	Art. 16	25	Sino al termine del 20° AE

		20 25 30	Dal 21° AE Dal 50° AE e 5° AS Dal 60° AE e 10° AS
ZH	Art. 14	25 21 26 31	Sino al termine del 20° AE Dal 21° AE Dal 50° AE Dal 60° AE
ZS	Art. 23	25 20 25	Sino al termine del 20° AE Dal 21° AE Dal 50° AE

3.3 Giorni festivi

Quanti **giorni festivi o liberi** (retribuiti) sono previsti ogni anno nella sua sezione?



Sezione	Giorni festivi o liberi (retribuiti)
AG	Capodanno, Venerdì santo, Ascensione, 1° agosto, Natale, altri quattro giorni che variano a seconda del distretto: San Basilio, Lunedì di Pasqua, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Assunzione, Ognissanti. Le aziende sono libere di scambiare alcuni dei giorni festivi sopra citati con altri giorni festivi o di riposo.
BL/BS	Capodanno, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale, S. Stefano
GE	Capodanno, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Digiuno ginevrino, Natale, 31 dicembre
JU	Cantone Giura: Capodanno, San Basilio, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale Cantone Berna (parte francofona): Capodanno, San Basilio, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale, 26 dicembre
NE	Capodanno, 1° marzo, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto così come 26 dicembre e San Basilio, se il 1° gennaio o il giorno di Natale cadono di domenica
SG/A/FL	Capodanno, Venerdì santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini (AI), 1° Agosto, Ognissanti (SG/AR), Natale, S. Stefano
TG	Capodanno, 2 gennaio, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, il giorno di Natale, S. Stefano.
TI	Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo, Ascensione, 1° agosto, Assunzione di Maria, Ognissanti, Natale, S. Stefano
UR	Capodanno, San Basilio, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, 1° agosto, Assunzione di Maria, Natale

VD	Capodanno, San Basilio, Venerdì santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Lunedì del Digiuno federale, Natale, un giorno supplementare stabilito dal datore di lavoro all'inizio dell'anno
VS	Capodanno, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 1° agosto, Assunzione di Maria, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale
ZG	Capodanno, Venerdì santo, Ascensione, Corpus Domini, 1° agosto, Assunzione di Maria, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale
ZH	Capodanno, San Basilio, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale, S. Stefano
ZS	Capodanno, San Basilio, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, 1° agosto, Assunzione di Maria, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale e 26 dicembre, festa patronale locale

3.4 Pagamento di una 13ª mensilità


Quale regolamentazione prevede la sua sezione in merito al pagamento di una **13ª mensilità**?

Sezione	Articolo CCL	Regolamento concernente la 13ª mensilità
AG	Art. 18 cpv. 5	Al lavoratore spetta da contratto il 100% di una mensilità come liquidazione di fine anno.
BL/BS	Art. 15	Il lavoratore ottiene una mensilità supplementare calcolata sul fisso (senza eventuali provvigioni, ecc.). Se è stato concordato un salario annuo, non viene pagata nessuna 13ª mensilità.
GE	Art. 10	Alla fine di ogni anno solare, il datore di lavoro paga una tredicesima. Se il rapporto di lavoro non dura tutto l'anno, la tredicesima viene pagata pro rata temporis. La tredicesima può essere pagata in due rate, a giugno e a dicembre.
JU	Art. 26	- a) Il lavoratore ottiene una 13ª mensilità pari al 100% del salario mensile. b) Può essere pagata in un'unica rata o suddivisa in due o più rate, esposte sulla busta paga. c) Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno intero, la 13ª mensilità viene pagata in percentuale. Se il rapporto di lavoro si interrompe durante il periodo di prova, il diritto alla 13ª mensilità decade.
NE	Art. 27	La 13ª mensilità può essere pagata in due rate. La prima rata a fine giugno e la seconda rata a fine dicembre.
SG/A/FL	Art. 15	I lavoratori ottengono una 13ª mensilità se il rapporto di lavoro non viene disdetto durante il periodo di prova. Quando il rapporto di lavoro è durato meno di un anno intero, la 13ª mensilità viene pagata pro rata temporis, considerando che valgono solo i mesi interi. Se vengono pagati 12 salari mensili, la 13ª mensilità va calcolata in ciascun salario mensile e dimostrata nella busta paga mensile. In caso contrario, la 13ª mensilità si considera non pagata. In ogni caso, la 13ª mensilità deve essere versata prima della fine dell'anno solare. Le disposizioni del CCL non si applicano agli apprendisti. Si devono osservare le direttive della sezione UPSA competente.
TG	Art. 15	Cfr. SG/A/FL
TI	Art. 19	Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta pro-rata temporis. La 13ª mensilità corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l'anno.
UR	Art. 25	La 13ª mensilità è inclusa nel salario annuale.
VD	Art. 36	Il datore di lavoro versa al dipendente una tredicesima mensilità, di norma nel mese di dicembre. Se il dipendente entra in azienda nel corso dell'anno o lascia il datore di lavoro prima della fine dell'anno, la sua quota di tredicesima viene calcolata pro rata temporis. In caso di decesso del dipendente, la quota della tredicesima mensilità è dovuta fino al mese di decesso compreso. Se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, il datore di lavoro deve pagare la retribuzione per altri due mesi se il dipendente lascia un coniuge, un partner

		registrato o figli minorenni o, se non ci sono figli, altre persone verso le quali il dipendente ha adempiuto a un obbligo alimentare.
VS	Art. 17	Alla fine dell'anno i lavoratori ricevono l'8,33% del salario lordo annuo. La 13 ^a mensilità è dovuta a partire dal primo giorno del periodo di prova, a meno che durante tale periodo il lavoratore si licenzi. La 13 ^a mensilità è versata a fine anno, mentre l'importo proporzionale alla fine del contratto.
ZG	Art. 22	Al termine del periodo di prova e se il rapporto di lavoro è durato più di sei mesi, ai lavoratori viene pagata a dicembre una 13 ^a mensilità. Il pagamento pro rata decade in caso di ritiro prima del 30 giugno di ogni anno.
ZH	Art. 11	Il lavoratore ottiene un'indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio che viene di norma pagata a dicembre, se il rapporto di lavoro non è stato disdetto durante il periodo di prova.
ZS	Art. 20	Il salario lordo totale annuo viene diviso in 13 rate, considerando che la 13 ^a parte corrisponde al 100% di un'indennità di fine anno. Se il rapporto di lavoro non è durato per un anno intero, la 13 ^a parte viene pagata pro rata temporis. Ai fini del calcolo valgono solo i mesi interi. Il diritto sussiste solo al termine del periodo di prova. In caso di disdetta del rapporto di lavoro entro i primi dodici mesi, il lavoratore non può far valere nessun diritto alla 13 ^a parte del salario lordo totale annuo. Lo stato patrimoniale deve essere preservato.

3.5 Contributi di solidarietà

I soci di una sezione sono tenuti a trattenere dal salario di un lavoratore soggetto al CCL un **contributo di solidarietà mensile** (contributo professionale)?



In caso **affermativo**, dove viene regolato questo punto nel CCL e quanto viene trattenuto per ciascun lavoratore?

Sezione	Articolo nel CCL	In caso affermativo, quanto per ciascun lavoratore?
AG	Allegati I, II. Cifra 1	CHF 12.00 al mese
BL/BS	Art. 22	CHF 13.00 al mese
GE	Art. 27	0.2% del salario mensile lordo
JU	Art. 9	CHF 15.00 al mese
SG/FL/A	Art. 37, allegato 2 Art. 1	CHF 15.00 al mese, CHF 1.00 per apprendista
TG	Art. 37, allegato 2 Art. 1	CHF 15.00 al mese, CHF 1.00 per apprendista
TI	Art. 38	CHF 20.00 al mese
UR	Art. 11	CHF 10.00 al mese
VD	Art. 14	CHF 20.00 al mese
VS	Art. 33, allegato Art. 6	0.6% del salario mensile lordo AVS